

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI

Per BANCA [REDACTED] SPA

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:

nel merito,

- accogliere il presente appello per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa dell'atto di impugnazione e delle successive difese e, conseguentemente, annullare, revocare o, comunque, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la rideterminazione alla data del 31/12/2009 del saldo del rapporto di conto corrente n. 113, intrattenuto dalla [REDACTED] S.r.l. presso la Filiale di Settimo Milanese della Banca nell'ammontare di € 364.107,89= a credito della correntista, con condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese processuali e di C.T.U., rigettando l'appello incidentale di controparte perché integralmente infondati e privi di presupposti legittimanti in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda restitutoria di condanna avanzata in prime cure dalla [REDACTED], essendo al momento ancora in essere il contratto di conto corrente n. 113 intrattenuto presso la Filiale di Settimo Milanese della Banca [REDACTED] S.p.A.;
- sempre in via preliminare gradata, ritenere e dichiarare che la prescrizione decennale applicabile agli effetti dell'anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi ultralegali, decorre dalla singola liquidazione periodica o, al massimo, da ogni singola chiusura annuale del conto corrente alla fine di ogni anno solare o nei diversi termini previsti dal relativo contratto;
- ritenere e dichiarare, anche in relazione alla natura solutoria dei pagamenti, l'intervenuta prescrizione del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice in prime cure per decorso del termine legale, nonché la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;
- ritenere e dichiarare che, una volta accertata la sussistenza dei presupposti legittimanti, la Società attrice in prime cure avrebbe avuto diritto a proporre domanda di accertamento derivante dall'invocata dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente stipulato con la Banca [REDACTED] S.p.A. esclusivamente per i dieci anni antecedenti il 04/10/2010 (data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) e ciò con riferimento alla data di ogni singola liquidazione periodica degli interessi trimestrali o, in subordine, di ogni singola chiusura annuale del conto corrente;
- in via subordinata,
 - nella denegata ipotesi di eventuale accertamento della nullità di clausole relative al contratto di conto corrente dedotto in giudizio, applicare al rapporto in questione le previste dal T.U.B. (D.Lgs. n. 385/93) ed, in particolare, ritenere e dichiarare applicabile al conto corrente n. 113 intrattenuto dalla [REDACTED] presso la Filiale di Settimo Milanese della Banca [REDACTED] S.p.A. il disposto di cui all'art. 117, comma VII, del medesimo T.U.B. ed i tassi di interesse dallo stesso previsti;

- ritenere e dichiarare che, successivamente alla Delibera C.I.C.R. 09/02/2000 correlata al D.Lgs. 04/08/1999 n. 342, la liquidazione periodica trimestrale degli interessi bancari con criterio di reciprocità ed il conseguente anatocismo sono legittimi ex lege, senza necessità di apposito patto scritto tra le parti del contratto bancario ed in forza del principio generale della successione delle leggi;
- ritenere e dichiarare che le somme ristornate dal C.T.U. nella relazione tecnico-contabile dallo stesso depositata nel corso del giudizio di prime cure non sono atualizzabili, con conseguente impossibilità di rivalutazione delle somme a tale titolo pretese e che, comunque, ai fini dell'eventuale rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio, deve farsi riferimento agli estratti conto effettivamente acquisiti nel corso delle operazioni peritali, senza possibilità di ricondurre a zero il saldo iniziale del ricalcolo e con riferimento all'esposizione debitoria risultante dall'estratto conto alla data del 14/07/2010 pari ad € 174.032,30=;
- ritenere e dichiarare che la Banca [REDACTED] S.p.A. non ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi con riferimento a tutti i trimestri conclusi con segno positivo e che non sussiste, pertanto, anatocismo;
- ritenere e dichiarare che la Banca [REDACTED] S.p.A. ha validamente applicato le commissioni di scoperto in presenza di rapporto ante 2010 e le spese di chiusura del conto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente articolare e dedurre.

Per [REDACTED] SRL, [REDACTED], [REDACTED]:

Richiamate tutte le difese ed eccezioni in precedenza articolate, "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni altra istanza:

- 1) Ritenuti fondati i motivi articolati nella comparsa di costituzione e risposta, rigettare l'appello principale proposto da [REDACTED] confermando le statuizioni della sentenza di primo grado;
- 2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto da [REDACTED] riformare la sentenza impugnata ed accogliere le seguenti domande:
 - Riformare la sentenza di prime cure laddove si è limitata a dichiarare che il saldo del conto corrente n.113 alla data del 31.12.2009 era di € 364.107,89; omettendo di ordinare alla banca la conseguente rettifica;
 - Riformare la sentenza di prime cure laddove ha erroneamente ritenuto che il saldo rettificato dell'impugnato rapporto fosse di € 364.107,89; omettendo di considerare l'ulteriore importo di €14.272,47 a titolo di spese tenuta conto non stornate dal consulente;
 - Riformare la sentenza di prime cure relativamente al rigetto della domanda risarcitoria azionata da tutte le parti, ognuna per il rispettivo titolo, anche ai sensi dell'art. 96 cpc; avendo omesso di valutare la documentazione allegata in rapporto agli esiti della consulenza tecnica;
 - Riformare la sentenza di prime cure con riferimento alla determinazione delle spese di lite, avendo omesso di includere anche quelle di ctp.
 - Condannare la Banca [REDACTED] al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O A

Con atto di citazione notificato in data 04/10/2010, la [redacted] S.r.l. ed i Sigg.ri [redacted] e [redacted] quali garanti delle obbligazioni societarie, convenivano in giudizio la [redacted] S.p.A. per sentirla condannare, previa dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente n. 113, ancora in essere, alla restituzione delle somme asseritamente oggetto di illegittimo addebito per il dichiarato ammontare complessivo di € 494.043,79=, oltre spese di consulenza per € 15.668,61=, interessi e spese processuali.

Quanto sopra, sul presupposto dell'assunta illegittima applicazione a tale rapporto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di tassi di interesse ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, del sistema c.d. delle "valute fittizie" e di spese di tenuta conto non oggetto di pattuizione.

La convenuta eccepiva, in via preliminare, l' inammissibilità ed improcedibilità della domanda di condanna, in quanto il rapporto di conto corrente n. 113 era al momento ancora in essere, di talchè -in assenza di una sua chiusura con il pagamento del saldo passivo- viene meno il presupposto essenziale per la richiesta di condanna della Banca alla restituzione delle somme pretese.

Sempre in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione di ogni richiesta restitutoria con riguardo al periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione (e cioè il 04/10/2000) ed alla natura solutoria delle rimesse, evidenziandosi, nel merito, l'integrale infondatezza degli assunti avversari.

Con ordinanza del 26/09/2011 il G.I ammetteva la consulenza tecnica contabile.

Esperita l'indagine peritale, il Tribunale ha accolto la domanda attorea limitatamente alla rideterminazione del saldo del rapporto del conto corrente alla data del 31/12/2009, dichiarato a credito della correntista per E. 364.107,89.

Appella la spa Banca [redacted] lamentando l'erronea adesione all'ipotesi di ricalcolo scaturente dalla riconduzione a zero del saldo iniziale relativo al primo estratto risalente al 30/08/1989 e ciò nonostante l'acquisizione, nel corso delle operazioni peritali, del dato contabile attestante l'effettiva esposizione debitoria della Società attrice a tale data.

L' appellante ribadisce anche in questa sede l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa avversaria con riguardo al periodo antecedente il 04/10/2010, ritenuto che il termine di decorrenza decennale per l'esperimento dell'azione di ripetizione dell'eventuale indebitto, interrotto dalla domanda giudiziale introdotta con la notifica dell'atto di citazione, decorre

ex art. 2935 c.c. dal momento in cui la Banca ha effettuato, ad ogni chiusura trimestrale, gli addebiti degli interessi contestati.

Secondo l' appellante ,in contrasto con quanto assunto dal Primo Giudice, infatti, deve essere attribuita all'operazione di addebito dell'ammontare degli interessi natura di pagamento, essendo indubbio che l'annotazione contabile contestuale alla chiusura periodica del conto abbia carattere di prestazione definitiva, con la conseguenza che ciascun versamento di presunti interessi anatocistici costituisce singolo caso di indebito oggettivo, indipendentemente dal rapporto contrattuale da cui deriva, dando luogo, come tale, all'eventuale possibilità di ripetizione.

Ne deriva che, decorrendo il dies a quo del termine prescrizione dal momento in cui è stata eseguita la prestazione asseritamente indebita e cioè dal giorno del presunto illegittimo addebito degli interessi anatocistici in conto corrente, la domanda di restituzione sarà soggetta a prescrizione relativamente agli interessi anatocistici addebitati nei dieci anni antecedenti la data di notificazione da parte del correntista dell'atto di citazione in giudizio.

Aggiunge l' appellante che la Società correntista -per tutta la durata del rapporto- non ha mai eccepito alcunché in ordine all'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, così come di tutte le altre commissioni applicate al rapporto, con ciò prestando acquiescenza al comportamento della Banca e riconoscendone la correttezza operativa, oltre che la validità implicita di tutte le relative clausole pattizie, con conseguente intervenuta decadenza al riguardo (art. 119, comma III, del Testo Unico Bancario: "In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento").

Aggiunge altresì che l'adempimento spontaneo da parte della debitrice nel riconoscimento della misura degli interessi e, quindi, anche nel pagamento di interessi capitalizzati, deve essere qualificato come obbligazione naturale e, dunque, non ripetibile, in forza del principio per cui: "Il debitore può pagare, per sua determinazione gli interessi in misura superiore a quella legale, assolvendo in tal modo ad un'obbligazione naturale, con conseguente irripetibilità di quanto pagato" (cfr. Cass. Civ. n. 819/2000)

Ritiene che neppure è ammissibile una domanda volta all'accertamento del saldo del conto corrente -accertamento posto a valle della denuncia di nullità dei negozi sulla base dei quali si allega che la Banca abbia eseguito annotazioni indebite- allorquando lo stesso sia ancora aperto; una inammissibilità della domanda che, in quest'ultimo caso, si fonda

sull'assenza di interesse ex art.100 c.p.c. dell'attore il quale per conseguire il solo fine della eliminazione delle annotazioni ha il diverso strumento della contestazione di cui all'art. 1832 c.c.; per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato dovrà invece attendere o provocare la chiusura del conto corrente"

Con specifico riferimento alle risultanze dell'indagine peritale l' appellante richiama quanto calcolato dal C.T.P. della Banca che riconosce un saldo del conto corrente nella misura di € 246.457,24=, in conformità al criterio di calcolo che -in forza della sollevata eccezione di prescrizione- estende a ritroso lo scomputo degli importi ai dieci anni dalla data di richiesta giudiziale di restituzione delle somme oggetto di assunto indebito, considerando, comunque, quale annotazione iniziale il saldo a debito della correntista per l'importo risultante dall'estratto conto prodotto in giudizio alla data del 14/07/2010 per Lit. 337.050.970 (pari ad € 174.032,30=).

Aggiunge che al predetto importo non potrà essere applicata la rivalutazione monetaria conteggiata dal C.T.U., poiché le somme oggetto di preteso ristorno non sono attualizzabili e che a decorrere dal 30/06/2000 gli interessi anatocistici bancari sono stati legittimati ex lege, con incontestato adeguamento da parte della Banca anche a mezzo pubblicazione in G.U. del 28/06/2000 e con riferimento particolare all'art. 120, comma II, del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 01/09/1993 n. 385), così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 04/08/1999 n. 342.

Tale disciplina, infatti, nel demandare al C.I.C.R. (che vi ha provveduto con propria delibera del 09/02/2000), la determinazione delle modalità di capitalizzazione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevede, in ogni caso, che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori.

Pertanto, qualsivoglia somma pretesa dall'attrice a titolo di interessi anatocistici risulta non dovuta per il periodo successivo al 30/06/2000, considerato che la Banca a decorrere da tale data si è uniformata alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Quanto sopra vale analogamente in ordine alla legittima applicazione delle "commissioni di massimo scoperto", con la precisazione che dell'applicazione di tale commissione è data dalle Banche la pubblicità legale, trattandosi di condizioni economiche di rapporto che incidono sulle operazioni e sui servizi allo stesso afferenti.

Gli appellati hanno contestato tutte le suesposte tesi e chiesto con l' appello incidentale la riforma della sentenza nella parte in cui: ha omesso di ordinare alla banca la rettifica del saldo del conto corrente; ha omesso di considerare l' importo di E. 14.271,47

addebitate illegittimamente a titolo di spese ; ha rigettato la domanda risarcitoria non tenendo conto delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla segnalazione alla Centrale rischi

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze dell' appellante possono così sintetizzarsi:

- 1) Improcedibilità della domanda , essendo il conto ancora in essere;
- 2) Eccezione di prescrizione;
- 3) Erroneità della CTU che non ha tenuto conto : delle risultanze degli estratti conto precedenti al 30/8/09 ; dello scomputo delle pretese del correntista relative ai dieci anni precedenti l' introduzione del giudizio per intervenuta prescrizione ; della legittimità della capitalizzazione degli interessi ex Delibera CICR 9/2/2000; della legittimità dell' applicazione delle c.m.s.

Sulla prima questione la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha oramai riconosciuto che è sempre ammissibile l'azione di accertamento per violazione di norme imperative ai fini della determinazione e liquidazione degli oneri finanziari applicati dalla banca. In tal senso che ha provveduto il Tribunale, accogliendo la domanda con solo riguardo all'accertamento, in considerazione della non definizione del rapporto.

All' accertamento negativo di tutte quelle poste contabili esposte in assenza di allegazioni contrattuali e/o in violazione di legge consegue inevitabilmente l' ordine di riaccredito delle somme sui conti ancora in essere, così consentendo al correntista di disporre di una maggior somma sul conto affidato. Da qui l' interesse ex art. 100 cpc del correntista a proporre l' azione e, nel contempo, la fondatezza della richiesta dell' appellante incidentale di integrazione della sentenza di accertamento con l' ordine alla banca di effettuare la rettifica del saldo del conto corrente n. 113 alla data del 31/12/09 conformemente all' esito dell' accertamento.

Con riferimento all' eccezione di prescrizione rileva la Corte che occorre fare riferimento alla nota sentenza della Corte di Cassazione, a sezioni unite n. 24418/2010, che, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca, ha distinto le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie nei rapporti bancari.

Nella suddetta decisione si è in particolare stabilito che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente delle somme addebitate nei rapporti bancari

inizia a decorrere dalla formale chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca), in tal caso la prescrizione decorre anche durante il rapporto, dalla data di ogni singolo addebito per cui è domandata la restituzione alla banca.

La Corte di Cassazione, con la successiva sentenza n. 4518/2014, ha precisato che il principio enunciato con la sentenza a sezioni unite n. 24428/2010, relativo alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, può essere applicato anche alla ripetizione degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto (e per analogia ad altre voci indebitamente versate alla banca) e dunque non solo alla ripetizione di addebiti di interessi anatocistici.

La natura e la funzione della commissione di massimo scoperto non si discosta difatti da quella degli interessi, essendo entrambi destinati a remunerare la banca per i finanziamenti erogati.

Ma la vera innovazione della sentenza n. 4518/2014 è relativa all'onere probatorio della parte che eccepisce in giudizio l'esistenza di rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso), con le indicate conseguenze sul decorso del termine di prescrizione (decorrenza da ogni singolo addebito, e non dalla chiusura definitiva del rapporto).

La Cassazione, ha infatti ritenuto la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto, e questo in quanto il rapporto di conto corrente è un contratto di durata e non si esaurisce in un'unica operazione.

Una diversa finalità dei versamenti - in particolare la natura solutoria dei medesimi - deve essere pertanto allegata e provata da chi ne eccepisce l'esistenza, al fine di ottenere la diversa prescrizione applicabile in proprio favore. Così ha motivato la sentenza n. 4518 del 26/02/2014:

"I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate. Nella specie non è stata mai né dedotta né allegata

tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale".

Nella fattispecie la Banca non ha contestato la natura di apertura di credito in conto corrente dell'impugnato rapporto bancario, ha solo dedotto, ma non dimostrato, la pretesa natura solutoria delle rimesse in conto corrente, e dunque l'eccezione deve rigettarsi.

Con riferimento alle doglianze incentrate sulla CT U, appare corretta la metodologia impiegata dal consulente di considerare come dato di partenza dell'indagine il saldo zero per il periodo antecedente il 30/8/89, data del primo estratto conto ritualmente prodotto, in considerazione del fatto che, come risulta dalla relazione peritale, gli estratti conto relativi al periodo precedente sono emersi solo nel corso delle operazioni peritali e su formato elettronico consegnato direttamente al consulente dal CTP di parte attrice, dunque hanno fatto ingresso nel giudizio in maniera del tutto irrituale; il saldo iniziale di partenza non poteva includere competenze di cui non vi era traccia nella documentazione regolarmente acquisiti agli atti di causa.

Quanto poi alle risultanze peritali, rileva la Corte che la stessa appellata richiama il calcolo effettuato dal C.T.P. della Banca, e, implicitamente riconosce un saldo attivo del conto corrente nella misura di € 246.457,24, tenendo conto della sollevata eccezione di prescrizione e utilizzando quale annotazione iniziale un saldo a debito della correntista per l'importo risultante dall'estratto conto irritualmente prodotto nel corso della CTU.

Considerato che, per le ragioni suesposte, entrambi tali correttivi non vanno utilizzati (l'eccezione di prescrizione è infondata, come pure la pretesa di utilizzo di documenti contabili diversi da quelli agli atti) deve riconoscersi il diritto della Società appellata a ripetere (riaccreditare) l'importo come quantificato dal ctu nel periodo d'indagine come definito.

In punto di capitalizzazione ed eventuale decorrenza a far data dalla Delibera CICR9/2/2000, deve ricordarsi che il rapporto in origine, era regolata dalla NUB, che all'art. 7 stabiliscono la possibilità per la sola banca di applicare la capitalizzazione trimestrale.

Detto meccanismo contabile, illegittimo ex art. 1283 cc. deve ritenersi protratto per tutta la durata del rapporto del rapporto, mancando in atti prova circa l'avvenuto adeguamento ad opera dell'appellante principale a quanto disposto dall'art. 7 della richiamata Delibera. In proposito l'appellante si è limitata a dedurre di essersi uniformata alle disposizioni sopravvenute (pag.12 atto di appello) "anche a mezzo pubblicazione in G.U. del 28/06/2000", ma senza fornire alcuna prova. Invero gli adempimenti a suo carico erano

molteplici : comunicazione diretta al correntista; prova del non peggioramento delle condizioni anteriori , e dunque la semplice pubblicazione su G.U. non è dimostrato essere stata sufficiente a legittimare l'applicazione periodica degli interessi anatocistici .

Correttamente il ctu ha escluso ogni forma di capitalizzazione.

Infine, con riferimento alla pretesa salvezza degli oneri ultralegali (spese, c.m.s. ecc.ra) accertati dal ctu si richiama il tenore dell'art. 1284 c.c. e successivamente dell'art. 117 TUB, si tratta di oneri non dovuti mancando in atti un contratto che indichi specificamente le varie voci di costo praticate dall' istituto di credito ed accettate dal correntista .

Né può avere alcuna valenza la mancata impugnazione delle scritture contabili che , come ha riconosciuto la giurisprudenza, hanno una valenza meramente contabile.

Pertanto, la banca ha diritto a vedersi remunerato il capitale prestato al solo tasso legale, quindi, a far data dall'entrata in vigore della L. 154/92, al tasso minimo dei BOT, così come calcolato dal CTU. Nessuna rivalutazione risulta applicata al saldo rideterminato (cfr. pag 6 della sentenza), come erroneamente lamenta l' appellante.

L' appello va integralmente rigettato.

APPELLO INCIDENTALE

La sentenza di primo grado va senz'altro riformata laddove si è limitata a dichiarare che il saldo del conto corrente n.113 alla data del 31.12.2009 era di € 364.107,89; omettendo di ordinare alla banca la conseguente rettifica.

Gli appellanti incidentali lamentano poi che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il saldo rettificato dell'impugnato rapporto fosse di € 364.107,89, omettendo di considerare l'ulteriore importo di €14.272,47 a titolo di spese tenuta conto non stornate dal consulente d'ufficio. Tale rilievo risulta già effettuato al CTU dal CTP della srl [REDACTED]

[REDACTED] In merito il CTU si era giustificato affermando che il quesito affidatogli dal Giudice non contemplava anche un' indagine sulle spese addebitate dalla banca. Rileva la Corte che tali spese, in assenza dei contratti da cui desumere le condizioni pattuite tra le parti, devono ritenersi del tutto ingiustificate e costituiscono un indebito . Inoltre, nessuna opposizione o eccezione (né nell' *an* né nel *quantum*) risulta sollevata dalla Banca , e dunque il motivo di appello va accolto.

Infine gli appellanti incidentali lamentano il rigetto della domanda risarcitoria azionata da tutte le parti, ognuna per il rispettivo titolo, anche ai sensi dell'art. 96 cpc; e la liquidazione delle spese di lite, che non avrebbe tenuto conto del consistente apporto all' istruttoria del ctp.

La domanda risarcitoria è fondata sull' intervenuta segnalazione alla Centrale Rischi, e quindi sul pregiudizio economico derivante dalla esclusione dal normale circuito creditizio e sul pregiudizio morale derivante dal danno all' immagine ed alla reputazione.

Ritiene la Corte che, soprattutto con riferimento al lamentato pregiudizio economico, si imponeva da parte del danneggiato la relativa prova, che non è stata fornita.

E' invece fondata la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, tenuto conto della assoluta infondatezza della pretesa creditoria della Banca, delle argomentazioni difensive sostenute in primo grado e ribadite in appello in totale assenza di documentazione contrattuale e a fronte di indirizzi giurisprudenziali noti e ormai consolidati, della indisponibilità, dopo l' esito del primo grado, a favorire una soluzione bonaria della controversia, dell' instaurazione di un giudizio di appello che si è risolto nella riproposizione di questioni già ampiamente valutate in primo grado e che non avrebbero comunque potuto superare la carenza di prova in ordine alle clausole contrattuali relative al rapporto di conto corrente. Tutti tali elementi evidenziano una condotta improntata a colpa grave .

Reputa equo la Corte, in considerazione dei valori economici oggetto del giudizio, riconoscere il risarcimento nella misura di E. 20.000,00 che si aggiungono alla condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado

Infine in relazione alle spese di CTP l' appellante incidentale ha prodotto una notula del dr Giansalvo Roberto (non quietanzata) che, per l'attività espletata , chiede un compenso di oltre E. 15.000,00.

Ritiene la Corte che l' apporto della prestazione professionale del consulente di parte non possa essere superiore a quello riconosciuto in termini economici al CTU . Pertanto ritiene equo porre a carico del soccombente un concorso economico alle spese di CTP sostenute dalla parte vincitrice pari ad E. 8.000,00

Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando sull' appello proposto da [REDACTED] srl, [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 12106/12, emessa dal Tribunale di Milano in data 06/11/2012, così provvede:
rigetta l' appello principale ;
in accoglimento dell' appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata

ridetermina il saldo del conto corrente n. 113 in € 364.107,89 + €14.272,47 = E. 378.380,36;

ordina alla Banca [redacted] la conseguente rettifica del conto corrente n. 113 con riferimento al saldo relativo al 31/12/2009;

condanna la Banca [redacted] spa :

al pagamento delle spese di ctp sostenute dagli appellanti incidentali in primo grado, liquidate in E. 8.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

al risarcimento del danno ex art. 96 cpc liquidato in E. 20.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in E. 13.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16/11/16

L'estensore

[redacted]

Il Presidente

[redacted]

CORTE D'APPELLO DI MILANO
Depositato in Cancelleria

Ogg. - 2 DIC 2016

[signature]